

Memoria Iberdrola su A.G. n.187 Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Iberdrola è una multinazionale energetica spagnola leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e prima utility in Europa per capitale azionario. Con oltre 180 anni di storia, oggi il Gruppo è il primo produttore di energia eolica a livello globale e vanta una capacità installata rinnovabile che supera i 40GW fornendo energia a circa 100 milioni di persone. In Italia Iberdrola ha maturato una pipeline in sviluppo di 5GW di capacità da fonte eolica e solare, di cui 400MW saranno operativi già nel 2025.

Premessa

Iberdrola **accoglie positivamente** lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2024. Tale provvedimento, previsto dalla Legge Concorrenza del 2021, mira a riordinare, razionalizzare e semplificare la normativa sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un intervento legislativo **atteso da lungo tempo**, in quanto le numerose semplificazioni approvate negli ultimi anni hanno paradossalmente reso il quadro normativo ancora più frammentato e complesso.

Pur riconoscendo la difficoltà di armonizzare una normativa così stratificata, riteniamo che sullo schema di decreto in oggetto ci siano margini di miglioramento su alcuni aspetti tecnici, al fine di rendere il futuro assetto legislativo ancora più efficace in termini di economia ed efficienza dei procedimenti. Per gli operatori del settore, è fondamentale **disporre di tempi certi e di una chiara interpretazione normativa, piuttosto che di semplificazioni radicali che spesso nell'operatività si sono dimostrate inefficaci o controproducenti.**

Di seguito, riportiamo le nostre principali osservazioni.

1. Attività Libera per interventi di nuova costruzione.

Il regime di Attività Libera appare, in teoria, lo strumento ideale per accelerare l'installazione di impianti FER di nuova costruzione. Tuttavia, **per progetti utility-scale (>1MW) potrebbe non garantire sufficiente affidabilità agli investitori**, in particolare riguardo al consolidamento dello status di RTB (Ready to Build).

In assenza di un titolo amministrativo, **tali interventi potrebbero essere soggetti a opposizioni e azioni legali da parte di terzi, senza un limite temporale preciso** entro il quale gli investitori possano ritenere consolidata la possibilità di realizzare l'opera. Questo problema non si verifica nei regimi PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) e AU (Autorizzazione Unica), dove la pubblicazione del progetto determina il dia a quo per il decorrere dei termini di impugnazione.

Per garantire maggiore certezza agli investitori e alle banche coinvolte, sarebbe opportuno **limitare temporalmente** il periodo in cui un progetto può essere esposto a contestazioni.

In alternativa, si potrebbero adottare le seguenti **soluzioni**:

a) prevedere forme di pubblicazione ufficiale del progetto, dalla cui data far decorrere i termini per le opposizioni

b) limitare l'applicazione del regime di Attività Libera ai progetti di nuova costruzione <1MW, prevedendo il regime di PAS per capacità nominali superiori.

Inoltre, l'autorizzazione paesaggistica da parte delle soprintendenze dovrebbe essere richiesta solo nei casi in cui sia presente un vincolo culturale (art. 10, D. Lgs. 42/2004) o beni paesaggistici vincolati (art. 136, comma 1, lett. a, b e c).

2. Attività Libera per interventi in variante non sostanziale

Il regime di **Attività Libera** è invece **particolarmente indicato per varianti a progetti già autorizzati o realizzati**, dove gli impatti sono oggettivamente inferiori e spesso consistono in una riduzione degli stessi a fronte di un aumento anche consistente della potenza installata (nel caso di Repowering). Riteniamo che questo regime debba applicarsi anche alle varianti che comportano l'occupazione di nuove aree, fino a un limite del 20%, a meno che non vi siano incompatibilità urbanistiche o vincoli di inedificabilità.

In presenza dei parametri di non sostanzialità, è fondamentale specificare che le varianti devono essere consentite a prescindere dall'incremento di potenza risultante dall'intervento, salvo che il ripotenziamento implichi il superamento delle soglie che avevano determinato la possibilità di accedere a uno dei regimi amministrativi semplificati di cui all'Allegato A e B.

Per varianti di progetti autorizzati, non dovrebbe essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica, salvo che le nuove aree occupate (nel limite del 20% di incremento) non ricadano su vincoli diretti di cui al Codice dei Beni Culturali (art. 10 e 136, comma 1, lett. a, b, c).

In passato gli operatori si sono spesso trovati a dover adempiere prescrizioni che prevedevano la sottoposizione di qualsiasi variante di progetto al previo assenso dell'ente preposto, anche in presenza dei parametri di non sostanzialità che avrebbero consentito l'accesso ai regimi semplificati di CIL (Comunicazione di inizio lavori) e DILA (dichiarazione di inizio lavori asseverata), i quali non presupponavano l'ottenimento di atti di assenso "comunque denominati". Per evitare tali impasse e ridurre il rischio contenzioso, Iberdrola ritiene **opportuno chiarire** nel decreto legislativo in esame **che non si ritengono valide le prescrizioni, anche già in essere, che prevedano atti di assenso laddove sussistano i parametri normativi per l'applicazione del regime di Attività Libera.**

3. Parametri di non sostanzialità per modifiche delle opere di rete (Proposta Iberdrola)

Oltre ai parametri di non sostanzialità indicati per gli interventi di variazione degli impianti, Iberdrola ritiene utile **prevedere tra gli interventi in regime di Attività Libera anche determinate varianti alle opere di rete che si rendano necessarie dopo l'ottenimento del titolo autorizzativo.** Tali varianti dovrebbero essere sempre consentite in regime di Attività Libera quando a) il cavidotto è interrato b) la variante non comporti un incremento superiore al 20% dell'area occupata dal progetto di connessione benestariato e c) le opere fuori terra si

trovino all'interno di un perimetro di 500 metri da sottostazioni elettriche esistenti o comunque autorizzate.

Le modifiche alle opere di rete sono rese necessarie in fase esecutiva in seguito al riscontro di ostacoli o laddove emergano possibili ottimizzazioni rispetto alle opere di rete benestriate. **Tali necessità spesso non sono prevedibili a livello di progettazione non di dettaglio** - per non parlare delle sopraggiunte interferenze di altri sotto servizi - per cui quando emergono, laddove si renda necessario un nuovo passaggio amministrativo, potrebbero determinare importanti rallentamenti nella messa a terra di progetti già autorizzati.

Per accedere al regime di Attività Libera sarà imprescindibile avere la disponibilità delle aree occupate in seguito alle modifiche, prevedendo anche la possibilità di procedere all'espropriazione per pubblica utilità anche nella fase successiva all'ottenimento del titolo, così da **evitare fenomeni speculativi** sulla compravendita delle aree nel raggio di 500 metri dalle stazioni elettriche esistenti o autorizzate.

Laddove la modifica delle opere di rete, sebbene il tracciato sia interrato, comporti l'interferenza diretta con beni culturali o paesaggistici, l'accesso al regime di Attività Libera sarà consentito previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo.

Questa proposta avrebbe anche il pregio di **mitigare gli effetti negativi della saturazione virtuale della rete** quando vi siano interferenze sulle opere di rete autorizzate.

4. Coordinamento del regime concessorio

Iberdrola apprezza la previsione dell'art. 10 dello schema di decreto, che consente il rilascio delle concessioni prima dell'ottenimento del titolo autorizzativo, subordinandole a una condizione sospensiva rispetto all'ottenimento dell'abilitazione o dell'Autorizzazione Unica.

A tale proposito, riteniamo che anche **la stipula della convenzione con l'ente potrebbe essere anticipata rispetto all'ottenimento del titolo**, prevedendo la medesima condizione sospensiva. L'immissione in possesso sulle aree pubbliche dovrebbe essere immediata, una volta ottenuto il titolo autorizzativo.

Questo approccio accelera notevolmente la fase tra il rilascio del titolo e l'inizio dei lavori, rispondendo a un principio di economicità ed efficienza dell'intero processo. A tal fine, **sarebbe opportuno anticipare** rispetto all'Autorizzazione Unica, prevedendo un'apposita condizione sospensiva, **tutte quelle fasi burocratiche e amministrative che non richiedano un livello di progettazione esecutivo per essere svolte** (come nel caso dei procedimenti di competenza del genio civile in materia di antisismica, dove è imprescindibile disporre di tutto il dettaglio progettuale).

5. Adempimento prescrizioni VIA prima dell'AU

Alcune prescrizioni previste nell'ambito della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non richiedono un livello di progettazione esecutiva e potrebbero essere ottemperate, a scelta del proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo (come, a titolo esemplificativo, quelle

previste nell'ambito dell'archeologia preventiva). Tutte le attività necessarie ad ottemperare determinate prescrizioni VIA, quando non comportino modifiche irreversibili delle aree da occupare, andrebbero consentite anche previamente all'ottenimento del titolo autorizzativo. Anche qui, tale approccio risponde a un **principio di economicità ed efficienza di cui beneficerebbe tutto il sistema, garantendo tempi di realizzazione più rapidi per i progetti autorizzati.**

6. Maggiore omogeneità nelle soglie di capacità

Le **soglie di capacità previste per accedere ai vari regimi amministrativi** e di valutazione ambientale **sono attualmente disomogenee.**

Ad esempio, in aree industriali, il regime PAS è applicabile solo per progetti tra 10MW e 12MW, una fascia troppo ristretta per essere ottimizzata in termini di costi di connessione. Allo stesso tempo, in aree industriali l'obbligo di sottoporre un progetto a verifica di assoggettabilità ambientale di competenza regionale scatta sopra i 15 MW, mentre in zone idonee già a partire dai 12MW. Inoltre, da una lettura delle varie soglie non è chiaro a partire da quale soglia i progetti agrivoltaici ricadano nell'ambito di competenza del Ministero dal punto di vista della verifica di assoggettabilità ambientale. Per ultimo, si dovrebbe chiarire quali soglie prevalgano nel caso in cui gli interventi rientrino in più di una categoria, come nel caso di un agrivoltaico ricadente in zona idonea.

Iberdrola propone di rendere tali soglie più omogenee e facilmente leggibili per operatori e autorità.

7. Espropriazioni

Riteniamo che nell'**art. 2, comma 2, vada introdotta la possibilità di procedere con gli espropri quanto meno per le opere connesse agli impianti, sia fotovoltaici che eolici.** La possibilità di procedere all'esproprio dovrebbe essere garantita attraverso il riconoscimento del diritto a richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come previsto per i progetti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'abrogando art. 12 del d.lgs. 387/2003. La dichiarazione di pubblica utilità e il vincolo preordinato all'esproprio andrebbe inclusa anche nell'ambito della PAS per quanto riguarda le opere di rete del fotovoltaico. Come anticipato, dovrebbe essere consentita la possibilità di procedere all'esproprio anche per le aree occupate dal tracciato interrato in caso di variante non sostanziale successiva all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica.

In conclusione

Al fine di rendere più efficace il riordino della normativa sulle FER, Iberdrola ritiene che **alcuni aggiustamenti tecnici possano migliorare ulteriormente l'efficacia del futuro assetto legislativo,** garantendo - nell'interesse del sistema - maggiore sicurezza e prevedibilità per gli investitori e per gli Enti e le autorità competenti.